

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 102/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso proposto il 14.11.2011, e depositato il 13.12.2011,11 Sig. Fa. Ca. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, di una cartella esattoriale notificata il 7.9.2011, portante l'iscrizione a ruolo di IRPEF e Addizionale Regionale, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di avvisi di accertamento impugnati e conseguenti decisioni di questa Commissione Tributaria, per il complessivo importo di € 8.215,48.

Con decreto presidenziale del 27.12.2011 è stata concessa la sospensione provvisoria della cartella.

Si è costituita in giudizio EQUITANIA NORD S.P.A. per eccepire preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, non avendo il ricorrente notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate, alla quale ritiene siano rivolte talune lagnanze del ricorrente, e, in subordine, per chiedere l'integrazione del contraddittorio, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.

La controversia è stata discussa all'udienza del 13.3.2012, e quindi immediatamente decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene innanzitutto di respingere l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata da EQUITANIA NORD S.P.A., perché l'eventuale difetto di contraddittorio sarebbe sanabile disponendo l'integrazione del contraddittorio medesimo.

Integrazione, peraltro, che non ritiene disporre, sia perché le lagnanze del ricorrente attengono essenzialmente ad asseriti vizi propri della cartella impugnata, sia perché appaiono comunque infondate.

Il Sig. Ca. ha eccepito la mancata allegazione alla cartella delle due sentenze da essa richiamate.

Tale allegazione non è normativamente prevista, né necessaria, poiché le sentenze risultano a lui note, dato che le ha anche impuginate.

La cartella contiene tutti i requisiti di legge, essendo conforme al modello ministeriale, che non prevede l'indicazione della data di consegna dei ruoli.

Quanto alla sua notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ed alla mancanza della relazione di notifica, va osservato che detta formalità è espressamente prevista dall'art. 26, D.P.R. 602/73, ed è ovvio che il plico chiuso contenente la cartella non può essere aperto per redigere la relazione di notifica, valendo, quale idoneo succedaneo, l'avviso di ricevimento datato e firmato.

Il ricorso va quindi respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Spese compensate.